



# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO

**Prot. 2071**

### **ORDINANZA N. 11 del 22.05.2020**

**OGGETTO: Riapertura del mercato settimanale per la vendita di beni alimentari, non alimentari e misti.**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso:**

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che la medesima Organizzazione mondiale della Sanità, l'11 marzo 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la pregressa normativa statale e regionale emanata al fine di adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

##### **Richiamati, in particolare:**

- il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 11, a mente del quale <sup>3</sup>Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.....";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare, l'art. 1, in base al quale "...Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.....";
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "Rilancio", con cui sono state adottate ulteriori misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 e per il riavvio delle attività economiche e produttive;

- Le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 25/2020, 32/2020 e 42/2020, che vietavano e confermavano il divieto delle attività mercatali su tutto il territorio regionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020, la quale, al punto 1.1. del dispositivo, recita: *“È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020 - Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 - la quale, al punto 1.1 lettera d) del dispositivo, recita: *“resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate”*;
- Il Chiarimento n. 26 del 18 maggio 2020 all'Ordinanza n. 48 del 17/05/2020, con il quale si chiarisce che: *“.....le attività di vendita al dettaglio in forma ambulante sono ricomprese nella nozione di attività commerciali al dettaglio di cui alla lettera b) del punto 1.1 e, pertanto, ne è consentita la riapertura e l'esercizio nel rispetto delle misure precauzionali di cui all'Allegato n.2, in quanto applicabili a detta forma di commercio al dettaglio”*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020, la quale, al punto 3 del dispositivo, recita: *“Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza”*;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica su scala nazionale e regionale;

**Ritenuto**, in ragione dell'accertata diminuzione dei casi di contagio da COVID- 19 nell'ultimo periodo, nonché al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche consentite dalla attuale legislazione emergenziale, provvedere a disporre la riapertura del mercato settimanale per la vendita di beni alimentari, non alimentari e misti, a far data dal giorno 24 maggio 2020 e fino al 03 giugno 2020, fatta salva l'adozione di eventuali nuove disposizioni;

**Atteso** che la riapertura del mercato è subordinata alla necessità di garantire condizioni di sicurezza per operatori ed utenti, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni statali e regionali, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela necessaria;

**Considerato** che l'Allegato n. 2 all'Ordinanza Regionale n. 49 del 20/05/2020, in tema di misure di sicurezza per la riapertura dei mercati, indica, tra le competenze dei comuni, quella

di individuare idonee misure logistiche, organizzative e di presidio al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

**Dato atto** che il tratto di strada di Via PP. di Piemonte, ove abitualmente si svolge buona parte del mercato, è interessato attualmente da lavori di rifacimento dei marciapiedi con restringimento della carreggiata che renderebbe oltremodo difficoltoso il rispetto del distanziamento sociale;

**Ritenuto** pertanto di individuare, temporaneamente, l'area di Via Largo Braida, quale luogo in cui consentire lo svolgimento del mercato settimanale, giacché, in base alle caratteristiche planimetriche, presenta i requisiti necessari per garantire una efficace perimetrazione ed un controllo delle presenze all'interno all'area mercatale, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

**Precisato:**

- che il mercato settimanale si svolgerà su Via Largo Braida nel giorno di domenica, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, salvo diversa disposizione;
- che gli operatori mercatali e gli utenti dovranno attenersi, scrupolosamente, alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 all'Ordinanza regionale n. 49 del 20/05/2020;
- che, in particolare, i posteggi (compresi quelli per i cosiddetti spuntisti) dovranno essere posizionati in modo tale da rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico e altresì dagli altri operatori;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

per le ragioni esposte in narrativa e in questa sede integralmente richiamate, la riapertura del mercato settimanale per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e misti, con decorrenza dal **24 maggio 2020 e fino al 03 giugno 2020, fatta salva l'adozione di eventuali nuove disposizioni.**

Il mercato si svolgerà su **Via Largo Braida nel giorno di domenica, dalle ore 07.00 alle ore 14.00**, salvo diversa disposizione.

È fatto obbligo agli operatori mercatali e agli utenti di attenersi, scrupolosamente, alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 all'Ordinanza regionale n. 49 del 20/05/2020.

I posteggi (compresi quelli per i cosiddetti spuntisti) dovranno essere posizionati in modo tale da rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico e altresì dagli altri operatori;

## **DISPONE**

Per il giorno in cui si svolge il mercato, l'Istituzione del divieto di transito e sosta veicolare in Via Largo Braida, limitatamente all'area mercatale.

## **M A N D A**

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale per la corretta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura-UTG di Salerno.
- Alla Regione Campania.
- Al Dipartimento di prevenzione dell'ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina.
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Auletta.
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
- Alla Protezione Civile di Auletta.

## **A V V I S A**

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Sig. Pietro Pessolano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Salerno, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi.

*Auletta, 22 maggio 2020*

**Il Sindaco**  
Pietro Pessolano

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*